

Bruxelles, 21 settembre 2026
(OR. en)

13448/26

ETS 10
MI 913
COMPET 1100
EDUC 382
DELECT 153

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6196 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.9.2026 che integra la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un quadro comune di formazione per i fisioterapisti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6196 final.

All.: C(2026) 6196 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.9.2026
C(2026) 6196 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.9.2026

**che integra la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un
quadro comune di formazione per i fisioterapisti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A seguito delle modifiche introdotte dalla direttiva 2013/55/UE¹, il capo III bis sul riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni è stato incluso nel titolo III della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali².

L'articolo 49 bis della direttiva 2005/36/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire quadri comuni di formazione. I quadri comuni di formazione sono insiemi comuni di conoscenze, abilità e competenze minime richieste da un numero minimo di Stati membri per l'esercizio di una determinata professione. L'istituzione di quadri comuni di formazione mira ad agevolare la libera circolazione dei professionisti senza armonizzare pienamente i sistemi di istruzione o i quadri normativi. I quadri comuni di formazione sono intesi a favorire la comparabilità delle conoscenze, delle abilità e delle competenze professionali e contribuiscono a garantire la sicurezza dei destinatari dei servizi e la qualità dei servizi professionali in tutta l'UE, nel pieno rispetto della diversità dei sistemi di istruzione o dei quadri normativi nazionali.

L'ampliamento del riconoscimento automatico mediante i quadri comuni di formazione è in linea con gli obiettivi del prossimo pacchetto sulla mobilità equa dei lavoratori, che mira ad agevolare una mobilità dei lavoratori equa ed efficiente in tutta l'Unione. In tale contesto, la Commissione intende sviluppare ulteriormente i quadri comuni di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, laddove vi sia un interesse sufficiente da parte dei portatori di interessi e le condizioni stabilite nella direttiva siano soddisfatte. L'obiettivo è che al primo quadro comune di formazione, istituito dal presente atto, facciano seguito ulteriori quadri negli anni a venire, in particolare grazie a uno studio orizzontale attualmente in corso per individuare le professioni che si prestano all'istituzione di quadri comuni di formazione, e a un programma di lavoro razionalizzato con il gruppo di esperti pertinente.

A norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, "un quadro comune di formazione deve rispettare le seguenti condizioni:

- (a) consente la mobilità fra Stati membri a un numero maggiore di professionisti;
- (b) la professione cui si applica il quadro comune di formazione è regolamentata o il percorso scolastico e formativo verso di essa è regolamentato in almeno un terzo degli Stati membri;
- (c) l'insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze riunisce le conoscenze, le abilità e le competenze richieste nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri; è irrilevante che le conoscenze, le abilità e le competenze siano state acquisite nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore ovvero nell'ambito di un corso di formazione professionale;
- (d) il quadro comune di formazione è basato sui livelli dell'EQF, come definito nell'allegato II della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23

¹ Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente³;

- (e) la professione in questione non è inclusa in un altro quadro di formazione comune e non è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III;
- (f) il quadro di formazione comune è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, con la partecipazione anche delle parti interessate pertinenti di Stati membri in cui la professione in oggetto non è regolamentata;
- (g) il quadro di formazione comune consente ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di una qualsiasi organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione."

L'obiettivo della presente direttiva è l'istituzione del quadro comune di formazione per la professione di fisioterapista mediante la definizione dei requisiti che costituiscono l'insieme comune di conoscenze, abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di tale professione.

L'istituzione del quadro comune di formazione non impone agli Stati membri di modificare i programmi di formazione già in vigore. Il quadro comune di formazione si basa piuttosto sulle analogie esistenti tra i paesi per quanto riguarda il programma di formazione e le competenze dei fisioterapisti. Il quadro comune di formazione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di mantenere o introdurre requisiti più elevati di istruzione e professionali a livello nazionale, conformemente al diritto dell'Unione.

Conformemente all'articolo 49 bis, paragrafo 6, le qualifiche nazionali conformi al quadro comune di formazione possono essere incluse in un atto di esecuzione sulla base delle notifiche ricevute entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Gli Stati membri sono generalmente tenuti a concedere il riconoscimento automatico alle qualifiche che soddisfano le norme stabilite nel quadro comune di formazione, garantendo ai relativi titolari lo stesso accesso alla professione dei soggetti in possesso di qualifiche professionali acquisite in tale Stato membro. Tuttavia a norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, uno Stato membro può essere esentato sia dall'obbligo di introdurre il quadro comune di formazione, sia dall'obbligo di concedere il riconoscimento automatico, se dimostra che: a) non offre tale formazione sul suo territorio; b) il quadro comune di formazione pregiudicherebbe gravemente il suo sistema nazionale di istruzione; oppure c) differenze sostanziali nella formazione costituiscono un grave rischio per la salute pubblica o la sicurezza.

Le qualifiche rilasciate in uno Stato membro che danno accesso alla professione di fisioterapista e che sono difforni dal quadro comune di formazione continueranno a essere valutate dagli Stati membri ospitanti conformemente alle norme del sistema generale della direttiva 2005/36/CE.

Se la formazione dei fisioterapisti è regolamentata a livello nazionale e la normativa nazionale soddisfa i requisiti di conformità al quadro comune di formazione, tutti gli istituti di istruzione negli Stati membri che erogano tale formazione hanno la facoltà di dichiararsi conformi a tale quadro senza ulteriori valutazioni dei singoli programmi di formazione. Se la formazione dei

³ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1, abrogata dalla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

fisioterapisti non è regolamentata a livello nazionale o se la normativa nazionale non soddisfa i requisiti del quadro comune di formazione, un istituto di istruzione può conformarsi a quest'ultimo se offre una formazione che soddisfa i requisiti da esso stabiliti.

Se uno Stato membro non prevede qualifiche di fisioterapista che soddisfino i requisiti di conformità al quadro comune di formazione, la conformità diventerebbe possibile solo una volta aggiornata la formazione per soddisfare i requisiti da esso previsti. Solo la formazione che soddisfa i requisiti elencati nella presente direttiva delegata è conforme al quadro comune di formazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel 2022 e nel 2023 la Commissione ha discusso il tema dei quadri comuni di formazione con il pertinente gruppo di esperti, vale a dire il gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali. A seguito dell'individuazione della professione di fisioterapista⁴ come professione candidata per l'istituzione di un quadro comune di formazione, è stata condotta un'indagine per mappare i requisiti di istruzione e formazione per la professione di fisioterapista in tutti gli Stati membri. Sulla base dei risultati dell'indagine è stato deciso di continuare a esplorare la possibilità di creare un quadro comune di formazione per tale professione in seno a un sottogruppo sui quadri comuni di formazione⁵, istituito in occasione della riunione del gruppo di coordinatori del marzo 2024⁶.

Successivamente sono stati raccolti contributi più dettagliati da vari portatori di interessi (autorità competenti, associazioni professionali, istituti di istruzione, esperti di fisioterapia nonché membri e osservatori del sottogruppo sui quadri comuni di formazione) al fine di mappare i requisiti nazionali relativi alla regolamentazione, all'istruzione e alla formazione dei fisioterapisti.

La Commissione ha analizzato i dati raccolti e ha effettuato una valutazione comparativa approfondita per individuare analogie e discrepanze tra i paesi UE/SEE per quanto riguarda il quadro normativo, la formazione e l'istruzione relativi alla professione di fisioterapista. Il 27 novembre 2024 la Commissione ha presentato al sottogruppo sui quadri comuni di formazione la mappatura preliminare della regolamentazione e della formazione dei fisioterapisti, sulla base dei contributi forniti dai portatori di interessi.

Poiché la fattibilità dell'istituzione di un quadro comune di formazione è strettamente correlata ai requisiti di cui all'articolo 49 bis della direttiva 2005/36/CE, l'attenzione si è concentrata sull'analisi e sul confronto dei relativi dati: i) in quanti Stati membri è regolamentata la professione di fisioterapista; ii) a quale livello EQF si accede all'istruzione iniziale in fisioterapia nella maggior parte degli Stati membri; e iii) quali conoscenze, abilità e competenze sono richieste ai fisioterapisti nei sistemi di istruzione e formazione nella

⁴ Secondo la classificazione europea delle abilità, competenze, qualifiche e occupazioni ([ESCO](#)) codice [2264.2](#), i fisioterapisti sono operatori sanitari autonomi che si occupano di sviluppare, mantenere o ripristinare la funzione motoria e il movimento durante l'intero arco della vita, utilizzando pratiche basate su dati concreti. Alleviano il dolore e trattano o prevengono le condizioni fisiche associate a lesioni, malattie o altre menomazioni, e permettono ai pazienti e a chi li assiste di gestire tali condizioni al di fuori dei contesti clinici. Operano nell'ambito delle rispettive competenze e del codice di condotta professionale.

⁵ La partecipazione ai lavori del sottogruppo era aperta ai membri del gruppo di coordinatori di tutti gli Stati membri e agli osservatori dei tre paesi UE/SEE, nonché agli esperti in fisioterapia che ciascun paese partecipante poteva designare.

⁶ La decisione della Commissione che istituisce il gruppo di coordinatori e il sottogruppo e i verbali delle riunioni del gruppo di coordinatori e del sottogruppo sono disponibili al seguente indirizzo: [Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi](#).

maggior parte degli Stati membri. L'analisi dei dati era inoltre diretta a fornire una maggiore comprensione della professione di fisioterapista in tutti i paesi UE/SEE.

Nel giugno 2025, la relazione di progetto: *Feasibility of Establishing a Common Training Framework for the Profession of Physiotherapist- Mapping the regulation, education and training of the physiotherapist profession in EU/EEA countries*⁷ è stata presentata al gruppo di coordinatori e al sottogruppo sui quadri comuni di formazione. Tali soggetti sono stati invitati a presentare osservazioni scritte sulla relazione entro il 1° ottobre 2025. Sulla base della mappatura della professione di fisioterapista, tale relazione ha concluso che era fattibile istituire un quadro comune di formazione per tale professione ai sensi dell'articolo 49 bis della direttiva 2005/36/CE.

Sulla base delle osservazioni ricevute in merito alla relazione, la Commissione ha consolidato i principali punti sollevati, ha informato il gruppo di coordinatori nell'ottobre 2025 e ha avviato a novembre un'ulteriore indagine presso i membri del sottogruppo al fine di individuarne le preferenze in merito alla direzione e al contenuto proposti del quadro comune di formazione. Sulla base dei risultati raccolti, la Commissione ha successivamente informato il gruppo di coordinatori e ha consultato il sottogruppo a dicembre, invitando nel contempo i membri del sottogruppo a fornire ulteriori contributi scritti fino a metà gennaio 2026.

Il progetto di atto delegato è stato inviato al sottogruppo e al gruppo principale di esperti il 13 febbraio 2026, affinché fossero presentate osservazioni scritte entro il 27 febbraio. Il sottogruppo è stato quindi consultato sul progetto in occasione della riunione del 5 marzo 2026. Successivamente il progetto aggiornato è stato condiviso sia con il sottogruppo sia con il gruppo per consentire la presentazione di eventuali ulteriori osservazioni scritte tra il 5 e il 10 marzo ed è stato oggetto di una consultazione in occasione della riunione del gruppo del 12 marzo 2026.

Il presente atto delegato integra alcune modifiche proposte dagli Stati membri nel corso della suddetta consultazione, come confermato dalla Commissione nelle riunioni del 5 e del 12 marzo. Queste includono: chiarimenti sull'ambito di applicazione e sugli effetti del quadro comune di formazione; revisioni degli elementi utilizzati per determinare il livello del quadro comune di formazione (soppressione del numero minimo di anni di formazione, inserimento del numero minimo di crediti ECTS); descrizione dell'autonomia professionale; adeguamenti dell'elenco delle materie nonché delle conoscenze, abilità e competenze; specifica dei requisiti in materia di formazione clinica.

Il progetto di atto delegato è stato oggetto di un invito a presentare contributi tra il 24 febbraio e il 24 marzo 2026. Le osservazioni ricevute tramite tale invito a presentare contributi sono state debitamente prese in considerazione e non hanno giustificato ulteriori modifiche al progetto oltre a quelle introdotte a seguito della consultazione del gruppo di esperti e del sottogruppo.

Anche il progetto di atto delegato è stato oggetto di osservazioni da parte del pubblico tra il 26 maggio e il 23 giugno 2026. L'unico punto sostanziale emerso dai contributi di diversi Stati membri riguardava la necessità di una soglia minima di qualifica più elevata, in particolare pari a 240 ECTS, che è stata integrata nella proposta.

⁷ La relazione è stata successivamente aggiornata a seguito delle consultazioni con gli Stati membri ed è stata pubblicata nel marzo 2026: [Feasibility of establishing a common training framework for the profession of physiotherapist - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea](#).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il potere di adottare la presente direttiva è previsto dall'articolo 49 bis, paragrafo 4, e dall'articolo 57 ter della direttiva 2005/36/CE.

L'articolo 1 della direttiva ne definisce l'oggetto e l'articolo 2 ne indica l'ambito di applicazione *ratione personae*.

L'articolo 3 spiega gli effetti del riconoscimento automatico concesso ai sensi della presente direttiva.

L'articolo 4 stabilisce il livello del quadro comune di formazione e l'articolo 5 definisce il contenuto minimo della formazione.

L'articolo 6 prevede la possibilità di riesaminare il quadro comune di formazione.

L'articolo 7 stabilisce il termine di recepimento e l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le misure adottate.

L'articolo 8 specifica la data di entrata in vigore della presente direttiva e l'articolo 9 ne individua i destinatari.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.9.2026

che integra la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un quadro comune di formazione per i fisioterapisti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁸, in particolare l'articolo 49 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Attualmente i fisioterapisti qualificati in uno Stato membro beneficiano del riconoscimento delle loro qualifiche, ai fini dell'accesso transfrontaliero alla stessa professione regolamentata in un altro Stato membro, alle condizioni di cui agli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE (regime generale di riconoscimento).
- (2) L'istituzione di un quadro comune di formazione per i fisioterapisti introdurrà il riconoscimento transfrontaliero automatico delle qualifiche professionali in fisioterapia che soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui al quadro comune di formazione e che sono state notificate alla Commissione e agli altri Stati membri; tali qualifiche possono pertanto essere elencate nell'atto di esecuzione che la Commissione può adottare a norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE.
- (3) Ai fisioterapisti le cui qualifiche non soddisfano i requisiti del quadro comune di formazione o ai fisioterapisti le cui qualifiche sono presentate ai fini del riconoscimento a uno Stato membro esentato dal quadro comune di formazione a norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE, si applica il regime generale di riconoscimento delle loro qualifiche ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
- (4) La professione di fisioterapista o l'istruzione e la formazione che portano alla qualifica di fisioterapista sono attualmente regolamentate in almeno un terzo degli Stati membri.
- (5) Nella maggior parte degli Stati membri il livello minimo di istruzione per accedere all'esercizio della professione di fisioterapista corrisponde allo stesso livello del quadro europeo delle qualifiche ("EQF")⁹. È pertanto possibile prendere a riferimento per il quadro comune di formazione per i fisioterapisti un livello dell'EQF.
- (6) Nei sistemi di istruzione e formazione applicabili in almeno un terzo degli Stati membri, esiste un insieme comune di conoscenze, abilità e competenze che i

⁸ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj>.

⁹ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).

fisioterapisti devono acquisire nell'ambito di un corso di formazione generale presso un'università o un istituto di istruzione superiore. Tale insieme comune di conoscenze, abilità e competenze dovrebbe trovare riscontro nell'elenco dei requisiti che costituiscono il quadro comune di formazione.

- (7) La professione di fisioterapista non rientra in un altro quadro comune di formazione né è soggetta al riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo III, della direttiva 2005/36/CE.
 - (8) Il quadro comune di formazione per i fisioterapisti è stato elaborato secondo una procedura equa e trasparente, che ha compreso la consultazione delle parti interessate pertinenti degli Stati membri in cui la professione di fisioterapista non è regolamentata.
 - (9) A norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2005/36/CE, il quadro comune di formazione deve consentire ai cittadini di un qualsiasi Stato membro di acquisire la qualifica professionale prevista nell'ambito di detto quadro senza dover essere già membri di un'organizzazione professionale o essere iscritti presso detta organizzazione.
 - (10) È pertanto opportuno adottare il quadro comune di formazione per i fisioterapisti,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce le norme in base alle quali uno Stato membro che subordina l'accesso alla professione di fisioterapista o il suo esercizio nel proprio territorio al possesso di specifiche qualifiche professionali riconosce automaticamente, ai fini dell'accesso a tale professione e del suo esercizio, le qualifiche ottenute in uno o più altri Stati membri che consentono al titolare di esercitarvi la stessa professione e che soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.

2. La presente direttiva stabilisce l'insieme minimo di conoscenze, abilità e competenze da includere nel quadro comune di formazione per i fisioterapisti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai cittadini di uno Stato membro che possiedono qualifiche ottenute in uno o più altri Stati membri, soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e desiderano esercitare la professione di fisioterapista, in regime di lavoro autonomo o subordinato, in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto le loro qualifiche professionali.

Articolo 3

Riconoscimento automatico

1. Ogni Stato membro riconosce automaticamente i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali di fisioterapista, qualora soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e siano stati notificati alla Commissione e agli altri Stati membri a norma dell'articolo 49 bis, paragrafo 6, della direttiva 2005/36/CE.

2. Ogni cittadino dell'Unione in possesso di tali qualifiche professionali rilasciate in uno Stato membro ha il diritto di accedere alle attività professionali di fisioterapista in altri Stati membri, alle stesse condizioni dei fisioterapisti che hanno acquisito la qualifica in tali Stati membri.

Articolo 4

Livello minimo di qualificazione per beneficiare del riconoscimento automatico

1. La qualifica di fisioterapista certifica una formazione pari a un minimo di 240 crediti ECTS e che corrisponde almeno al livello 6 dell'EQF, oltre che comprensiva del completamento del tirocinio negli Stati membri in cui ciò è obbligatorio per l'esercizio della professione.

2. La qualifica di fisioterapista attesta l'autonomia professionale del fisioterapista.

Ai fini del presente articolo, per autonomia professionale si intende la competenza a valutare e determinare in autonomia le esigenze in materia di fisioterapia, sia con sia senza l'intervento di un medico, e a progettare, organizzare, attuare e adattare l'intervento fisioterapico, sulla base delle conoscenze scientifiche, dell'esperienza clinica e della conoscenza della natura e dell'etica della professione. L'autonomia professionale implica responsabilità professionale nonché collaborazione con altri operatori sanitari, tra cui l'eventuale necessità di rivolgersi tempestivamente a un medico nell'interesse superiore del paziente.

Articolo 5

Contenuto minimo della formazione per beneficiare del riconoscimento automatico

1. La formazione in fisioterapia comprende almeno i seguenti elementi:

a) Materie trattate nella formazione:

i) Scienze biologiche e fisiche

- (1) Anatomia
- (2) Scienze fisiche (biofisica, biomeccanica)
- (3) Fisiologia
- (4) Patologia applicata
- (5) Chinesiologia e scienze del movimento
- (6) Patochinesiologia
- (7) Fisioterapia generale

ii) Scienze sociali, comportamentali e tecniche

- (8) Promozione della salute
- (9) Psicologia applicata
- (10) Sanità di prevenzione

iii) Scienze cliniche

- (11) Scienze muscoloscheletriche
- (12) Ortopedia
- (13) Reumatologia

- (14) Pediatria
- (15) Traumatologia sportiva
- (16) Salute della donna
- (17) Teoria/medicina del dolore
- (18) Geriatria e assistenza agli anziani
- (19) Traumatologia
- (20) Neurologia
- (21) Ortesica e protesica
- (22) Cardiologia
- (23) Fisioterapia nelle scienze cliniche
- (24) Pneumologia
- (25) Malattie interne

iv) Abilità di intervento

- (26) Terapie fisiche (stimolazione termica, elettrica, luminosa e con ultrasuoni)
- (27) Ergonomia
- (28) Tecniche manuali
- (29) Tecniche di massaggio
- (30) Esercizio terapeutico in fisioterapia
- (31) Educazione del paziente e profilassi
- (32) Riabilitazione

v) Abilità di intervento collegate a campi specifici

- (33) Fisioterapia muscoloscheletrica
- (34) Terapia sportiva
- (35) Terapia intensiva
- (36) Fisioterapia cardiorespiratoria
- (37) Fisioterapia neurologica
- (38) Riabilitazione pre e post operatoria
- (39) Oncologia
- (40) Fisioterapia per diversi gruppi di popolazione (come bambini, anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza)

vi) Pratica basata sulle prove di efficacia

- (41) Metodi e applicazioni di ricerca
- (42) Fondamenti teorici della ricerca

vii) Etica e deontologia professionale

- (43) Comunicazione

(44) Etica e legislazione

b) La formazione in fisioterapia comprende una formazione clinica che costituisca una componente chiaramente identificabile del programma, della durata di almeno 1 000 ore e svolta sotto supervisione in contesti clinici appropriati e a contatto diretto con i pazienti.

c) La formazione in fisioterapia dà la garanzia che il professionista in questione ha acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze seguenti:

i) Diagnosi e piani di intervento

- (1) Capacità di valutare in autonomia i sintomi del sistema muscolo-scheletrico e le condizioni di salute dei clienti/pazienti e di determinare se sono indicate cure fisioterapiche o se è necessario rivolgersi a un medico
- (2) Competenza nella formulazione di diagnosi e prognosi fisioterapiche
- (3) Capacità di esaminare e vagliare in autonomia la diagnosi differenziale
- (4) Capacità di diagnosticare in autonomia i disturbi funzionali del sistema muscoloscheletrico
- (5) Capacità di elaborare in autonomia piani di intervento su misura incentrati sul cliente/paziente
- (6) Capacità di progettare, attuare e valutare in autonomia gli esercizi di fisioterapia
- (7) Capacità di progettare, attuare e valutare programmi di esercizi terapeutici per diversi gruppi di popolazione (come bambini, anziani, persone con disabilità, donne in gravidanza)

ii) Pratica fisioterapica

- (8) Abilità di attuare diversi interventi fisioterapici in modo sicuro ed efficace, compresi l'esercizio terapeutico, la terapia manuale e le terapie fisiche
- (9) Conoscenza delle scienze biologiche, fisiche e cliniche e capacità di applicarle alla pratica fisioterapica
- (10) Conoscenza e comprensione della rieducazione e del recupero funzionale, compresi i metodi, le procedure e le azioni fisioterapiche relative a tali ambiti
- (11) Capacità di monitorare e valutare in autonomia i risultati degli interventi fisioterapici e di apportare le modifiche necessarie
- (12) Abilità di applicare le scienze sociali e comportamentali pertinenti per la pratica fisioterapica
- (13) Abilità di considerare i fattori socioeconomici, personali e culturali nella valutazione e nell'esame fisioterapici del cliente/paziente
- (14) Capacità di integrare principi psicologici nella pratica fisioterapica

iii) Etica e professionalità

- (15) Comprensione dell'etica professionale, delle norme di comportamento e delle disposizioni giuridiche
- (16) Conoscenza di base dei sistemi sanitari, delle strutture organizzative e delle politiche sanitarie
- (17) Abilità di esercitare la professione autonomamente, applicando il proprio giudizio professionale

- (18) Abilità di compilare e trattare le cartelle cliniche dei pazienti in modo appropriato e in conformità con i requisiti etici e giuridici

iv) Comunicazione

- (19) Competenze di comunicazione efficace con i clienti/pazienti
(20) Competenze di comunicazione efficace con altri prestatori di assistenza sanitaria

v) Scienze sociali e sanità pubblica

- (21) Conoscenza della sanità di prevenzione e delle attività di promozione della salute
(22) Capacità di adattarsi ai cambiamenti nell'assistenza sanitaria e nella società
(23) Conoscenza delle problematiche di salute pubblica e delle attività di prevenzione volte a migliorare la salute pubblica
(24) Capacità di collaborare con clienti/pazienti, prestatori di assistenza e membri dell'équipe sanitaria

vi) Collaborazione e gestione professionale

- (25) Capacità di collaborare con gli altri membri di équipe interdisciplinari e multiprofessionali
(26) Conoscenza del proprio ruolo nonché del ruolo e delle responsabilità altrui all'interno di un'équipe interdisciplinare
(27) Capacità di applicare le conoscenze teoriche nella pratica e di utilizzare il ragionamento clinico
(28) Capacità di prendere decisioni e agire sulla base della conoscenza della pratica basata sulle prove di efficacia

Articolo 6

Riesame

Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine di recepimento della presente direttiva, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riesamina il quadro comune di formazione istituito dalla presente direttiva, in particolare il relativo contenuto e la sua persistente adeguatezza alla luce del progresso scientifico e tecnico generalmente riconosciuto nella professione.

Articolo 7

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la pubblicazione dell'atto giuridico]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15.9.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN